

FAQ 5

D. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 è consentito l'istituto dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti economico/finanziari richiesti nel bando di gara (bando di gara art. 10 punti 5, 6, 7, 10)?

R. Come precisato nel bando, la procedura in parola si svolge nel rispetto dei principi ispiratori del sistema comunitario; atteso il fatto che *"il principio dell'avvalimento nella disciplina dei contratti pubblici ha assunto valore di principio generale, può concludersi che l'istituto in esame può trovare applicazione"* (AVCP - determinazione n. 2 del 01.08.2012).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, l'avvalimento comporta:

1) la responsabilità in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

2) l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

3) la sottoposizione ad una serie di limiti quali:

- il divieto, a pena di esclusione, per l'impresa ausiliaria, di partecipare in proprio alla stessa gara dell'impresa ausiliata (non quando ovviamente avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi);

- il divieto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione a ciascuna gara .

L'articolo 49, comma 10, del Codice prevede, inoltre, che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e che l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa che, seppure giurisprudenza ammetta, in linea di massima, la possibilità di frazionare i singoli requisiti mediante l'avvalimento di più imprese ausiliarie, questa Amministrazione ritiene che il requisito oggetto di avvalimento deve risultare giuridicamente e materialmente frazionabile, senza svilirne la tipicità e la connotazione; pertanto, il requisito di cui al comma 5 dell'art. 10 del Bando (esperienza almeno triennale nel settore turistico-ricreativo) non potrà essere frazionato fra più soggetti singolarmente non in possesso dei requisiti sufficienti.

Si ricorda che la volontà di ricorrere all'avvalimento deve essere espressa dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara. Si rinvia all'art. 88 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti per l'individuazione dei documenti che dovranno essere allegati dal concorrente a pena di esclusione (con particolare riferimento al contratto di avvalimento che deve *"in modo compiuto, esplicito ed esauriente"* contenere oggetto, durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento).

Relativamente a quanto previsto al comma 10 dell'art. 10 del Bando, trattandosi di un limite alla partecipazione derivante da una qualità personale del concorrente, non si vede come esso possa essere oggetto di avvalimento.

03/07/2015